

Articolo 7

Prolungamento della settimana lavorativa

¹ I singoli lavoratori possono essere occupati sino a undici giorni consecutivi se:

- a. immediatamente dopo sono accordati loro almeno tre giorni di congedo consecutivi; e
- b. la settimana di cinque giorni è rispettata nella media dell'anno civile.

² I singoli lavoratori possono essere occupati sette giorni consecutivi se:

- a. la durata del lavoro giornaliero compresa nel lavoro diurno o serale non supera nove ore;
- b. la durata massima della settimana lavorativa è rispettata nella media di due settimane; e
- c. immediatamente dopo il settimo giorno sono accordate almeno 83 ore di congedo consecutive: queste 83 ore comprendono il riposo giornaliero, il riposo compensativo per il lavoro domenicale e la semigiornata libera settimanale.

Il presente articolo autorizza il datore di lavoro a prolungare la settimana lavorativa individuale a più di 6 giorni consecutivi a condizioni particolari. Questa disposizione prevede la possibilità di prolungare la settimana lavorativa sia in caso di lavoro diurno e serale che di lavoro notturno. In caso di lavoro notturno senza alternanza con un lavoro diurno, questa disposizione non è applicabile.

Capoverso 1

È possibile prolungare il numero di giorni di lavoro consecutivi fino a 11 al massimo. Se il datore di lavoro si avvale di questa possibilità, egli deve accordare al lavoratore un periodo di riposo settimanale di almeno 3 giorni immediatamente dopo il riposo giornaliero che segue tale periodo di lavoro prolungato. Ciò equivale quindi a un periodo di riposo settimanale di almeno 83 ore consecutive (3 x 24 ore + 11 ore). Inoltre un tale prolungamento della settimana lavorativa è subordinato al rispetto della settimana di cinque giorni nella media dell'anno civile (cfr. commento dell'art. 22 OLL 1).

Capoverso 2

È possibile prolungare il numero di giorni di lavoro consecutivi fino a 7. In questo caso occorre rispettare tre condizioni: la durata del lavoro diurno e serale (cfr. art. 10 LL) del lavoratore non deve superare nove ore, la durata massima della settimana lavorativa deve essere rispettata nella media di due settimane e un periodo di riposo di almeno 83 ore consecutive deve essere pianificato, senza eccezione, immediatamente dopo il settimo giorno di lavoro. Le 83 ore comprendono il riposo giornaliero, il riposo compensativo per il lavoro domenicale e la semigiornata libera settimanale. In caso di lavoro notturno, il limite quotidiano del lavoro può superare, in situazioni particolari, 9 ore (cfr. art. 10 OLL 2).